

COMUNE DI M A R A
(Provincia di S A S S A R I)

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 12 del 15/06/2012

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

ART. 1 IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI.

C.1 Le norme regolamentari già adottate in materia di imposta comunale sugli immobili continuano ad esplicare i propri effetti limitatamente agli anni 2011 e precedenti.

ART.2 IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA.

C.1 Ferme restando le disposizioni di legge vigenti disciplinanti l'imposta municipale propria, sono adottate in aggiunta, le seguenti norme regolamentari, aventi effetto a decorrere dall'anno d'imposta 2012:

- a) non si fa luogo all'accertamento di valore venale in Comune commercio dell'area fabbricabile qualora il valore per essa dichiarato risulti essere di ammontare non inferiore a quello risultante dall'applicazione dei valori preventivi stabiliti nell'allegata tabella:

ZONA P.R.G.	DETERMINAZIONE URBANISTICA	LOCALITA'	VALORE AL mq
A	Centro Storico	Centro urbano	€ 25,00
B	Completamento residenziale	Centro urbano	€ 25,00
C	Urbanizzata		€ 23,00
C1	Non urbanizzata		€ 7,00
ZONA P.R.G.	DETERMINAZIONE URBANISTICA	LOCALITA'	VALORE ESPRESSO A LOTTO
C	167 – Lotto in diritto di proprietà	Centro Urbano	€ 6.408,20
C	167 – Lotto in diritto di proprietà di superficie	Centro Urbano	€ 2.912,82

- b) l'esenzione per gli immobili posseduti dall'Ente non commerciale e dallo stesso direttamente utilizzati, di cui alla lett. i) del comma 1 dell'art.7 del D. Lgs. N.504 del 30/12/1992 recepita dall'art. 13 del D. L. n.201 del 06/12/2011 convertito nella Legge n.214 del 22/12/2011, si applica limitatamente ai **fabbricati**
- c) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
- d) Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
- e) I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a € 4,00.
- f) Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a € 4,00 per anno solare.
- g) Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite allo stesso tributo. Il Funzionario Responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.
- h) Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 16,00;

i) Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile di cui all'art.13 c.3 lett. b, le caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria (art. 3, lettere a) e b), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia (art. 3, lettere c) e d), D.P.R. 06 giugno 2001, n° 380), ed ai sensi del vigente regolamento urbanistico edilizio comunale, sono così determinate:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischio di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali e di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
- Non si ritengono inagibili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi.
- Non costituisce motivo di inagibilità il mancato allacciamento degli impianti (gas, luce, acqua, fognature).

Tali condizioni devono sempre sussistere unitamente al requisito di fatto del non utilizzo del fabbricato anche per usi difformi rispetto alla destinazione originaria e/o autorizzata.

Per i fabbricati per i quali, in ambito di vigenza dell'imposta comunale sugli immobili, il contribuente aveva provveduto a richiedere la riduzione d'imposta al 50% ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D. Lgs. n° 504/1992, avendo correttamente adempiuto agli obblighi formali previsti e non avendo lo stesso contribuente ricevuto dall'Ufficio formale diniego all'applicazione della riduzione, viene mantenuta la possibilità di applicare l'agevolazione (riduzione del 50% della base imponibile) anche ai fini IMU in via continuativa, sempreché i fabbricati siano ancora in possesso dei requisiti qualificanti lo stato di inabitabilità o inagibilità ed effettivo non utilizzo come definiti dal presente articolo, in tal caso non è dovuta la dichiarazione ai fini IMU.

l) La riscossione coattiva è affidata ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97.

ART.3 DISPOSIZIONI FINALI.

C.1 È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

C.2 Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.